

STATUTO

**IL PANE E LE ROSE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA VERONA 116

Numero REA: AL - 152889

Codice fiscale: 01309990065

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n.25706 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una società cooperativa denominata "IL PANE E LE ROSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", validamente identificabile anche come "IL PANE E LE ROSE S.C.S. ONLUS".

La cooperativa si configura a mutualità prevalente, ed in quanto tale, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. L'organo amministrativo ha il compito di verificare il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente e di curare gli adempimenti connessi alla natura di cooperativa a mutualità prevalente.

La cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in questo statuto, dai patti espressi negli eventuali regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del titolo VI del libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme per le società a responsabilità limitata.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Articolo 2 (Sede e sedi secondarie)

La cooperativa ha sede legale nel comune di Alessandria, all'indirizzo denunciato presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese. Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'Assemblea dei soci.

Potranno essere istituite o sopprese, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo amministrativo.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

Attraverso la gestione della cooperativa i soci intendono conseguire il seguente scopo mutualistico:

a) perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-

zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con

particolare riguardo all'area della tossicodipendenza ed ai relativi progetti di prevenzione, intervento e recupero, attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo ed alla formazione professionale di persone svantaggiate di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) della Legge 381/91, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati in attività produttive;

b) ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità disoccupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, offrire lavoro ai propri associati, ridurre la disoccupazione. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti in forma subordinata o parasubordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La cooperativa si configura a mutualità prevalente e pertanto, nello svolgimento della propria attività, si avvale in via prevalente degli apporti di lavoro dei soci. Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la cooperativa può operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci, fermo restando l'impiego prevalente di lavoratori soci.

L'assemblea dei soci deciderà circa l'impostazione dell'attività sociale, nell'interesse generale della cooperativa e dei suoi soci.

Articolo 5 (Requisiti di mutualità)

È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

c) l'obbligo di devoluzione di una quota degli utili annuali, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

e) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 6 (Svolgimento del rapporto mutualistico)

I soci lavoratori, con l'adesione, stabiliscono con la coope-

rativa un rapporto in forza del quale dispongono collettiva-

mente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo dell'azienda, partecipano responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla loro distribuzione. Essi contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale, conferiscono il proprio lavoro mettendo a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali, compatibilmente con lo stato di attività e di volume della stessa e con le modalità stabilite dal presente statuto e dall'eventuale Regolamento Interno.

Le regole di svolgimento del rapporto mutualistico ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, potranno essere integrati in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 u.c. del codice civile.

Fin d'ora si precisa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento a parità, qualitative e quantitative, di scambio mutualistico.

Art. 7 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo 4, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) l'esecuzione di opere di lavorazione e manutenzione per parchi, giardini, strade, boschi e foreste per conto di privati, società o enti pubblici;
- b) lo svolgimento di attività agrituristiche, la gestione di spacci, mense, locali pubblici o esercizi per la somministrazione di cibi e bevande nel rispetto delle normative vigenti;
- c) la prestazione di servizi di pulizia, facchinaggio, trasporti, magazzinaggio, carico e scarico e traslochi, nonché delle relative operazioni sussidiarie e complementari;
- d) la prestazione di servizi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e la prestazione di servizi edili in genere;
- e) lo svolgimento dell'attività di raccoglitore;
- f) l'organizzazione di spettacoli e concerti, con relativo noleggio di locali, impianti e attrezzature;
- g) la gestione di fondi rustici e la conduzione di attività agricole su terreni in proprietà, in concessione o in affitto dotandosi di tutte le risorse necessarie;
- h) la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, florovivaistici, zootecnici e artigianali;
- i) la gestione di allevamenti di animali di ogni genere ed equini in particolare, nonché di maneggi e pensioni per cavalli;

f) lo svolgimento di attività agricole, industriali, artigianali, edili, commerciali e di servizi affinché il lavoro dei soci e la gestione dei risultati conseguiti siano finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

g) la stipula di convenzioni, contratti, appalti e accordi previsti dalla normativa vigente per la ricerca di attività produttive;

h) la promozione e conduzione di attività formative, anche in collaborazione o con il finanziamento di Enti Pubblici e Privati, finalizzate al conseguimento di una migliore professionalità dei lavoratori. Tali attività potranno interessare persone inoccupate o disoccupate fermo restando l'obiettivo di un miglioramento o riqualifica professionale;

i) l'accesso a finanziamenti, contributi, sussidi e sovvenzioni nazionali ed internazionali;

f) la gestione di borse lavoro, borse di studio e di ricerca per facilitare l'accesso alla qualifica ed al lavoro delle persone svantaggiate;

g) la partecipazione a consorzi o gruppi di imprese con l'obiettivo di produrre attività lavorative per le persone svantaggiate;

h) l'offerta di stage lavorativi e di occasioni di tirocinio per persone interessate al raggiungimento degli scopi sociali; la stipula di convenzioni per gli obiettori di coscienza in alternativa al servizio di leva;

i) ogni altra azione che si inserisca in un contesto di prevenzione, intervento e recupero della popolazione dei tossicodipendenti.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro e solo per indicazioni esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; acquistare ed alienare aziende e rami aziendali, beni immobili, mobili registrati e diritti reali immobiliari;

3) concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

4) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di ga-

ranzia fidi promossi dal Movimento cooperativo, aventi per

scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni;

5) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e Enti Locali, nonché da finanziamenti e contributi disposti da Enti ed Organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;

4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

A tal fine la Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17.2.1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal R.D.L. 12.3.1936 n. 375, dalle leggi 7.6.1974 n. 216 e 23.3.1983 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui al D.L. 3.5.1991 n. 143.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 8 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

a) i lavoratori di ambo i sessi che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;

b) i lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato;

c) tutti coloro che, maggiorenni, possono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;

d) le persone giuridiche e gli enti, pubblici o privati, secondo il disposto e le modalità previste dall'art. 11 della Legge 381/91.

Possono essere ammessi a far parte della cooperativa elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario

al buon funzionamento dell'impresa sociale.

In nessun caso possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.

Possono inoltre essere soci i minori autorizzati e tutelati secondo quanto dispone la norma in merito.

Art. 9 (Categoria speciale dei soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, e non potrà in ogni caso superare i cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati, in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà esser escluso dall'Organo Ammi-

nistrativo anche prima del termine fissato al momento della

sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda esser ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 10 - Soci volontari

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente. Il loro numero non deve superare la metà del numero complessivo dei soci così come previsto dalla Legge 08/11/91 n. 381.

In materia di lavoro, ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge vigenti per il lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione della norma in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni dei soci volontari vengono disciplinate da un regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci e concorde con le disposizioni della Legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 (Domanda di ammissione)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche deve specificare:

- a) cognome, nome, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti, la condizione professionale, le specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) ogni altro documento che venga ritenuto, necessario dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle persone giuridiche o degli enti deve specificare:

- a) ragione sociale della società, sede legale ed amministrativa, partita IVA;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e domicilio del Presidente o della persona a cui è stata delegata

la rappresentanza in seno alla Cooperativa;

c) l'attività svolta dalla Società;
d) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
e) l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
f) ogni altro documento che venga ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le domande, indistintamente, devono contenere inoltre una esplicita dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente Statuto in ogni sua parte, compresa la clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti, di eventuali regolamenti interni, delle delibere adottate legalmente dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 8, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica e sociale svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 (Obblighi del socio)

Aderendo alla società i soci si obbligano:

a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a contribuire e partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;

c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società;

d) al versamento:

- del capitale sociale nella misura, con le modalità e nei termini che saranno fissati dall'organo amministrativo, il quale dovrà attenersi ai criteri definiti dall'Assemblea dei soci;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

Art. 13 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato, contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso o esclusione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- c) che abbia deliberato la liquidazione volontaria, trattandosi di società o ente.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo artt. 43 e seguenti.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda il rapporto sociale.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con

la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- f) che in qualunque modo danneggi, moralmente o materialmente, la società.

Nei casi indicati alle lettere b), c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo raccomandata a mettersi in regola. Sempre che il socio si mantenga inadempiente l'esclusione avrà luogo trascorso un mese da detto invito.

Il consiglio di amministrazione deve pronunciare l'esclusione nei confronti dei soci che incorrano in provvedimento di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e/o altra procedura concorsuale o dichiarati interdetti, inabilitati o che siano stati condannati a pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 43 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21, comma 4, lett. c) , la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di decesso del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 18.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 10.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 18.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla

data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 21 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 22 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di due azioni. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 23 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

II socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 13.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 24 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

I soci sovventori possono avere fino a 5 voti in relazione al capitale sociale sottoscritto e versato e secondo le modalità da fissare in un apposito regolamento. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore minimo di Euro 25,00. La quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.12;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società. Art. 27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio di ogni anno al 31 dicembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera circa gli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, da erogare ai soci in proporzione alla qualità e quantità dello scambio mutualistico, da erogare ai soci in proporzione alla qualità e quantità dello scambio mutualistico.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei criteri indicati nell'eventuale Regolamento Interno che, in forza del precedente art. 6, integra lo svolgimento dei rapporti mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies.

I ristorni di cui al presente articolo attuano il rapporto mutualistico quale indicato nel precedente articolo 4.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge;
- a) Assemblea dei soci

Art. 30 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo, nonché, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, II e III comma, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 31 (Assemblee)

Tutte le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della pri-

ma e della seconda convocazione, che deve essere fissata in

un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sulla fusione della Società oppure sul trasferimento della sede sociale al di fuori dell'area di riferimento della cooperativa, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei voti di tutti i Soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai Soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Quando l'assemblea delibera su ingenti impegni finanziari i soci che hanno compiuto il 65° anno di età possono recedere dalla società.

Art. 33 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 34 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-

presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico oppure dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda a nominare il Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo dura in carica per 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Quando questo statuto parla di Organo amministrativo si riferisce indistintamente all'Amministratore unico o al Consiglio di amministrazione.

Art. 37 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, escluse solo le competenze riservate alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dal-

l'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire, al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione, è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a fare ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi all'Organo amministrativo)

L'organo amministrativo non ha diritto a compensi, salvo che non lo decida l'assemblea dei soci, la quale può anche attribuire dei gettoni di presenza.

Art. 41 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Essi sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone li-

beratorie quietanze, ed hanno anche la facoltà di nominare

avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, è nominato esclusivamente quando ricorrono i presupposti fissati dalla legislazione vigente e futura, e si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci tra i tre effettivi.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di mancata nomina del Collegio sindacale non è previsto alcun controllo contabile.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-

zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, scelto di comune accordo tra le parti, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, scelti uno per ciascuno dalle parti in causa ed il terzo che funge da presidente, di comune tra le stesse parti, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra esperti in materie contabili e/o mutualistiche e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Alessandria.

In difetto di designazione o in mancanza di accordo, gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono quali amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla decisione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to STEFANO RAMORINO

LUCIANO MARIANO notaio

23 di 23